

REDDITI SOCIETÀ

30% La deduzione sul resto
L'eccedenza degli interessi passivi rispetto a quelli attivi è deducibile entro il 30% del Rol della gestione caratteristica

Interessi passivi

La deducibilità è piena soltanto fino all'importo degli interessi attivi

Un documento dell'Ordine dei commercialisti di Torino può essere una guida per il calcolo del Rol fiscale

Pagina a cura di
Emanuele Reich
Franco Vernassa

Il 2020 è il secondo periodo d'imposta di applicazione delle regole di deducibilità degli interessi passivi come modificata dal Dlgs 142/2018.

In attesa di una circolare esplicativa delle Entrate, si possono richiamare i principali aspetti della disciplina.

Natura e regole

Come chiarito in relazione alla previgente disciplina, l'articolo 16 non ha natura di norma anticlausiva e quindi non è suscettibile di disapplicazione in base all'articolo 11, comma 2 della legge 212/2000 (risoluzione 268/E/08).

In termini generali, la disciplina applicabile alle imprese industriali e commerciali, e alle holding industriali prevede questi passaggi:

- gli interessi passivi e gli oneri assimilati, di periodo e pregressi, sono deducibili in ciascun periodo di imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati, di periodo e pregressi;
- l'eventuale eccedenza degli interessi passivi rispetto agli interessi attivi è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (Rol), calcolato secondo le regole fiscali, di periodo e dei cinque esercizi precedenti.

L'ambito di applicazione

L'articolo 96 del Dlgs 142 si applica agli interessi passivi e attivi, nonché agli oneri e proventi finanziari ad essi assimilati, che sono qualificati come tali dai principi contabili adottati dall'impresa, e per i quali la qualificazione è confermata dalle disposizioni fiscali attuative dell'articolo 1, comma 60 della legge 244/2007, dell'articolo 4, commi 7-quater e 7-quinquies del Dlgs 38/2005, e dell'articolo 13-bis, comma 11 del Dl 244/2016 e che derivano da un'operazione o da un rapporto contrattuale aventi causa finanziaria o da un rapporto contrattuale contenente una componente di finanziamento significativa.

Rientrano nella disciplina pure:

- 1 gli interessi derivanti da debiti di natura commerciale, qualora rilevati contabilmente;
- 2 gli interessi attivi legali di mora calcolati ai sensi dell'articolo 5 Dlgs 231/02 dai soggetti operanti con la Pa;
- 3 gli interessi patrimonializzati.

Sono invece esclusi dai limiti di deducibilità:

- gli interessi contabilizzati, per effetto dell'attualizzazione delle passività di scadenza o ammontare incerti, cui l'articolo 9 del Dm 8 giugno 2011 attribuisce la natura di accantonamenti;
- gli interessi passivi imputati secondo corretti principi contabili ad incremento del costo delle rimanenze di beni o servizi, diversi dagli immobili;

- gli interessi passivi relativi a prestiti contratti per la realizzazione dei lavori su commessa, purché correttamente imputati ad aumento del valore delle rimanenze.

Dovrebbe inoltre valere l'esclusione contenuta nella risposta n. 53 della circolare 47/E/08, sugli interessi passivi sostenuti a servizio di finanziamenti contratti relativamente ai veicoli di cui all'articolo 164 del Tuir, che dovrebbero quindi essere dedotti secondo le regole ivi previste.

La rilevanza

Gli interessi attivi assumono rilevanza nella misura in cui sono imponibili; assumono rilevanza come interessi attivi o interessi passivi anche i proventi e gli oneri che, pur derivando da strumenti finanziari che, in base alla corretta applicazione dei principi contabili adottati, sono qualificati come strumenti rappresentativi di capitale, sono integralmente imponibili o deducibili in capo, rispettivamente, al percettore o all'erogante.

Un recente documento dell'Ordine dei dottori commercialisti di Torino esamina il tema in modo molto pratico.

È uno strumento di lavoro molto utile per determinare il Rol fiscale con l'esame di casi specifici (ad esempio, la rilevanza, nel calcolo del Rol fiscale, di variazioni dell'imponibile, e derivante dal loro collegamento o meno con il conto economico - patent box o Ace), l'individuazione contabile e l'analisi dei proventi e degli oneri oppure commissioni finanziarie, la deducibilità degli interessi passivi verso l'erario ai sensi dell'articolo 96 del Tuir.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Opere ultrannuali, vale l'avanzamento

Rol fiscale

Non si tiene conto di proventi e oneri 2018

Il parametro cui commisurare la deducibilità degli interessi passivi netti è il 30% del Rol fiscale. Ciò comporta che, ad esempio, i costi per utenze telefoniche siano assunti non integralmente, ma nella quota deducibile dell'80%. O che le opere di durata ultrannuale valutate con il metodo della commessa completata rilevino secondo la percentuale di completamento, come previsto dall'articolo 93, Tuir.

Occorre prestare attenzione alla disciplina transitoria nel calcolo del Rol fiscale, che intende evitare che il passaggio da un regime di deducibilità degli interessi passivi parametrato al "Rol contabile" a un regime di deducibilità degli interessi passivi parametrato al "Rol fiscale" determini, in capo ai contribuenti, distorsioni.

Quindi, per la determinazione del Rol fiscale si prevede che:

- non si tiene conto dei proventi e degli oneri rilevati all'interno del valore e dei costi della produzione nel conto economico dell'esercizio 2018 o degli esercizi precedenti che al termine di tale esercizio non hanno ancora assunto rilevanza fiscale e che assumono rile-

vanza fiscale negli esercizi successivi; tali componenti hanno già concorso, in vigenza della disciplina di prima, alla determinazione del "Rol contabile";

- le voci del valore e dei costi della produzione rilevate nei conti economici degli esercizi successivi al 2018 che rappresentano una rettifica con segno opposto di voci del valore e dei costi della produzione rilevate nel conto economico dell'esercizio 2018 e degli esercizi precedenti sono assunte per il loro valore contabile, indipendentemente dal valore, eventualmente diverso, risultante dall'applicazione delle disposizioni volte alla determinazione del reddito di impresa.

Per esempio, a un accantonamento a un fondo rischi contabilizzato nell'esercizio 2018 e fiscalmente indeducibile per il quale, negli esercizi successivi, si verifica la totale o parziale esuberanza, con conseguente contabilizzazione di una sopravvenienza attiva non imponibile; l'accantonamento ha concorso, con segno negativo, a determinare il Rol contabile del 2018 e, in assenza della disposizione in commento, la sopravvenienza che rappresenta l'effetto della "rettifica", con segno opposto, di tale accantonamento, non essendo fiscalmente imponibile, non concorrerebbe alla determinazione del "Rol fiscale" 2020.

© RIPRODUZIONE RISERVATA